

Federazione Confsal-Unsa
Segreteria Generale
(rif. nota n. 50 del 6 marzo 2018)

e, p.c. Direzione Centrale Affari Generali
Direzione Centrale Coordinamento
Normativo
Direzione Centrale Tecnologie e
Innovazione
Al Ministero della Giustizia
Alla Procura Generale presso la Corte
dei Conti

OGGETTO: *Inadempimento nell'attuazione delle previsioni dell'art. 492-bis
c.p.c.: "Ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare" –
Tutela degli Ufficiali Giudiziari*

Con riferimento alla nota in epigrafe, con la quale codesta Federazione lamenta la mancata attuazione delle previsioni di cui all'art. 492-bis del codice di procedura civile, si rappresenta che questa Agenzia è attivamente impegnata a definire, congiuntamente al Ministero della Giustizia, le modalità tecniche di attuazione del citato articolo 492-bis.

Ad esito delle necessarie interlocuzioni tecniche con i referenti del Ministero, nonché dell'implementazione di uno specifico servizio, verrà stipulata un'apposita convenzione prevista dall'articolo 155-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c. e disposizioni transitorie.

Appare opportuno evidenziare, inoltre, che nelle more della conclusione delle citate attività, l'Agenzia assicura comunque la tutela degli interessi dei creditori, consentendo l'accesso alle proprie banche dati, così come previsto dal successivo articolo 155-*quinqies*.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
Laura SALVATI
(firmato digitalmente)

Un originale del presente documento è archiviato presso questa Direzione centrale.

Copia predisposta ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. 82/2005 – Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005



FEDERAZIONE CONFSA-UNSA

Segreteria Generale

Via Napoli, 51 - 00184 ROMA - Tel. 06 48.28.232 - fax 06 48.28.090
www.confisal-unsal.it info@confisal-unsal.it



Confederazione Generale
dei Sindacati Autonomi
del Lavoro

Prot. n. 50

Roma, 06.03.2018

Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate
Avv. Ernesto Maria Ruffini
entrate.segreteriadirezione@agenziaentrate.it

Al Responsabile della Direzione Centrale
Affari Generali
Aldo De Luca
dc.affarigenerali@agenziaentrate.it

Al Responsabile della Direzione Centrale
Coordinamento Normativo
Annibale Doderò
dc.coordinamentonormativo@agenziaentrate.it

Al Responsabile della Direzione Centrale
Tecnologie e Innovazione
Giuseppe Buono
dc.tecnologieeinnovazione@agenziaentrate.it

E p.c. Al sig. Ministro della Giustizia
centrocifra.gabinetto@giustizia.it

Al sig. Procuratore Generale
presso la Corte dei Conti
procura.generale@corteconti.it

OGGETTO: Inadempimento nell'attuazione delle previsioni dell'art. 492 *bis* c.p.c.: "[Ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare](#)" - Tutela degli Ufficiali Giudiziari.

In esito alle interlocuzioni avute nel tempo con i rappresentanti dell'Amministrazione giudiziaria è emerso che la mancata attuazione dell'art. 492 *bis* c.p.c. e 155 *quater* delle disp. di att. al c.p.c. sia, per lo più, dovuta a responsabilità dell'Agenzia delle Entrate che non consente l'accesso alle banche dati da parte degli ufficiali giudiziari a ciò preposti per legge mentre favorisce le informazioni a richiesta degli Avvocati peraltro non propriamente legittimati, stando

al tenore letterale della norma e delle autorizzazioni richieste (492 bis, comma 1 c.p.c. e 155 *quinquies* disp. di att. c.p.c.).

Riservando ogni opportuna iniziativa, siamo qui a chiedere il rispetto della legge.

La disattenzione fin qui dimostrata pregiudica diritti di cittadini e imprese e compromette gli interessi degli Uffici Giudiziari, organo di esecuzione giudiziaria.

E' perciò tempo di restituire effettività all'espropriazione attuando, senza ulteriori surrettizie dilazioni, la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare riservata dalla legge all'ufficiale giudiziario (art. 492 *bis* c.p.c.).

Resta, infatti, allo stato, inattuato, per ingiustificate ritrosie, l'accesso diretto dell'ufficiale giudiziario previsto dal d.l. 132/2014, (convertito con legge n. 162/2014, modificata con legge n. 132/15).

Grazie al supporto dell'Amministrazione della Giustizia e all'impegno tecnico ed economico della Regione Basilicata, le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto degli ufficiali giudiziari sono state implementate adeguando, anche sotto il profilo della sicurezza del trattamento e conservazione dei dati, le dotazioni informatiche degli uffici Unep.

Le strutture tecnologiche degli Uffici UNEP, così implementate nella gestione dell'applicativo GSU Web per la gestione del Registro Ricerca Beni, hanno superato il previsto collaudo tecnico.

In linea con i nuovi modelli di effettività della tutela e convergenza tra i sistemi di giustizia europei (Vedi, tra l'altro, Regolamenti (CE) n. [805/2004](#) e n. 655/2014) anche l'attività dell'ufficiale giudiziario si concretizza nella ricerca con modalità telematica dei beni e crediti che costituiscono il patrimonio del debitore.

Non residuano ostacoli opponibili alla immediata operatività del sistema di accesso riservato all'ufficiale giudiziario.

Non può esserci effettività senza conoscenza.

L'ingiustificato ritardo finisce così per confermare nei fatti la volontà di una ricercata inerzia che, *realizzando una surrettizia elusione dell'indispensabile coinvolgimento dell'Ufficiale Giudiziario nel processo di accesso alle informazioni necessarie all'espropriazione* (art.492 *bis* c.p.c; 155 *quater* e *sexies* disp. att. c.p.c.), finisce per affidare ad altri i delicati compiti demandati dalla legge all'Ufficiale Giudiziario.

Questo agire non compromette solo Uffici e Lavoratori ma finisce per disattivare l'effettività dell'espropriazione, pregiudicando gravemente attribuzioni che il nostro Ordinamento Costituzionale riserva alla legge.

La funzione degli Uffici Nep e del personale che in essi opera, non è secondaria ad altri per importanza e sensibilità di temi trattati, soprattutto oggi, dove la crisi economica e sociale vuole risposte in linea con l'assetto normativo italiano ed europeo nel rispetto degli inderogabili principi di Buona Amministrazione a cui anche questa Agenzia è tenuta a conformarsi, per specifica attribuzione statutaria, (Art. 4, lett.f), oltre che per espresso obbligo di legge.

L'accesso alla banche dati di cui all'art. 492 *bis* c.p.c. rappresenta, infatti, uno snodo essenziale, oltre che nelle procedure espropriative interne, nel più generale quadro di esecuzioni del titolo esecutivo europeo e dell'ordinanza europea per il pignoramento conservativo dei conti bancari.

Per quanto in premessa, consapevoli dell'importanza che l'accesso diretto dell'ufficiale giudiziario alle banche dati rappresenta, non solo nel sistema giudiziario interno ma, anche, nella cooperazione transfrontaliera tra le parti coinvolte in procedimenti civili in Europa, si sollecitano le Autorità in indirizzo, ognuna per la propria parte, a dare le dovute risposte o ad intraprendere le connesse iniziative operative e di controllo previste.

Si resta in attesa di un formale riscontro e di una piena e sollecita attuazione della previsione legale (art. 492 *bis* c.p.c.), riservando, in caso contrario, ogni utile iniziativa atta a garantire i diritti di lavoratori, cittadini e imprese e a ripristinare l'insopprimibile principio di legalità che va qui declinato anche come diritto al giusto trattamento dei dati personali annotati nelle banche dati.

Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale
Massimo Battaglia

